

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’A.S. CAMILLA CALES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. CASAGIOVE/CAMILLA CALES CALCIO A 5 DEL 13.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007))

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Camilla Cales Calcio a 5 di Calvi Risorta (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: DOMINA NEAPOLIS ACERRANA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 21.10.2007; ACESE/LUDOS DEL 9.9.2007; AQUILE PALERMO/ACESE DEL 30.9.2007; ARGENTANESE/ACESE DEL 7.10.2007; ACESE/PINK SPORT TIME DEL 14.10.2007; ACESE/CENTRO ESTER DEL 23.9.2007; CAVALIERE MATERA/ACESE DEL 30.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

La C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San’Antonio di (Catania), per omesso invio di copia del reclamo alle controparti.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCUCCITTI GIUSEPPE, SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA/CIVITANOVA DEL 27.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Acqua e Sapone Marina CSA di Città Sant’Angelo (Pescara) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 14 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete